

## FOGLIO INFORMATIVO

Redatto in conformità alle disposizioni di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 (e successive modifiche) in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

Il presente documento è messo a disposizione/consegnato della clientela per la consultazione. Contiene informazioni utili sull'attività ed i rischi della mediazione creditizia.

Le informazioni contenute in questo Foglio Informativo non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

### SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

MULTIPLY S.P.A. (di seguito "Mediatore") è una società di mediazione creditizia di diritto italiano con sede legale in Largo Rezzara n. 6 – 24122 Bergamo, C.F. e P.I. n. 01496730662, iscritta nell'Elenco dei mediatori creditizi tenuto presso l'Organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) di cui all'art. 128 *undecies* TUB al n. M06 e autorizzata ad operare dal 08/03/2013 (l'iscrizione può essere verificata sul sito [www.organismo-am.it](http://www.organismo-am.it)).

#### Soggetto che entra in contatto con il Cliente (Collaboratore)

NOME / COGNOME	
C.F. / P.IVA	
TELEFONO	
E-MAIL	
<b>Il menzionato Collaboratore svolge per MULTIPLY S.p.A. attività di contatto con il pubblico ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione; l'iscrizione del Collaboratore può essere verificata sul sito <a href="http://www.organismo-am.it">www.organismo-am.it</a> nella sezione "Dipendenti / Collaboratori".</b>	

### SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

La mediazione creditizia è l'attività di colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela allo scopo della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente la richiamata attività nonché le attività connesse o strumentali.

Il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione delle banche o degli intermediari finanziari con la potenziale clientela e non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto e/o di altri prodotti bancari.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediazione creditizia è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art. 128 *septies* TUB ed ai loro dipendenti e collaboratori.

Il mediatore creditizio deve essere iscritto nell'apposito Elenco tenuto presso l'OAM (organismo per gli Agenti Finanziari e i Mediatori Creditizi). I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti di finanziamento e altri contratti bancari nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente. La concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, è riservata alle banche ed agli intermediari finanziari.

La mediazione creditizia prevede un'ideale attività di consulenza al cliente quale parte integrante dell'attività di mediazione stessa, la raccolta di richieste sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro alle banche o intermediari finanziari, l'eventuale svolgimento della prima istruttoria preventiva e/o per conto della banca o dell'intermediario finanziario.

Per l'espletamento della propria attività, il mediatore creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con i quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione stipulato in base a precisi accordi distributivi di prodotti, ma con i quali siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività fuori convenzione).

Nel caso di operatività "in convenzione" l'attività del mediatore creditizio potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi.

Non essendo possibile identificare l'intermediario (banca/intermediario finanziario) in sede di primo contatto o di prima trattativa e l'eventuale commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al mediatore per l'operatività "in convenzione", la Società si riserva di comunicare l'importo entro la data di erogazione del finanziamento e/o di altro prodotto o servizio bancario.

Il Mediatore per lo svolgimento della propria attività anche fuori sede si avvale di collaboratori e/o dipendenti.

Il rischio tipico della mediazione creditizia consiste nella possibilità che non venga reperita una banca o un altro intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento e/o altro prodotto o servizio bancario in tutto o in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

Il mediatore creditizio non garantisce, inoltre, l'erogazione del finanziamento e/o altro prodotto o servizio bancario richiesto poiché è la banca o l'intermediario finanziario che delibera in merito alla richiesta del cliente che si è rivolto al mediatore creditizio, pertanto quest'ultimo non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato della banca o dell'intermediario finanziario.

Il Mediatore procede altresì all'analisi dell'ammissibilità della clientela *eligibile* ai fondi di garanzia di soggetti terzi anche di natura pubblica. In caso di esito positivo circa la potenziale ammissibilità, il Mediatore, su richiesta del cliente, potrà assistere quest'ultimo nella fase di istruttoria, preparazione della documentazione e presentazione delle richieste ai fondi di garanzia specificamente individuati.

**SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA**

**Commissioni a favore del Mediatore creditizio:** Il Cliente contestualmente alla stipula del finanziamento o di altro prodotto bancario con banche e/o intermediari finanziari sarà tenuto a versare a Multiply S.p.A una commissione massima del 5% per l'attività di cui all'art. 3, comma 1 del Contratto. Il Cliente contestualmente alla stipula del finanziamento o di altro prodotto bancario con banche e/o intermediari finanziari sarà tenuto a versare a Multiply S.p.A una commissione massima dell'1% per l'attività di istruttoria e di analisi dell'ammissibilità del Cliente ai fondi di garanzia di enti/soggetti terzi anche di natura pubblica di cui all'art. 3, comma 2 del Contratto.

Le commissioni sopra indicate saranno calcolate sull'importo effettivamente deliberato a favore del Cliente e le stesse saranno assoggettate alle eventuali imposte dovute per legge.

Le commissioni saranno dovute anche nel caso in cui il Cliente dovesse accettare un finanziamento, altro servizio bancario o garanzia di importo maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse di quelle indicate e rappresentate al Mediatore.

Nessun costo sarà addebitato al Cliente da parte di Multiply S.p.A. qualora il medesimo decidesse, per qualsiasi motivo, di NON accettare il finanziamento messo a disposizione / deliberato dall'Intermediario di riferimento.

**LE PROVVISORIE A FAVORE DI MULTIPLY S.P.A. MATURERANNO AL MOMENTO SOLO AL MOMENTO DELL'EFFETTIVA EROGAZIONE / MESSA A DISPOSIZIONE AL CLIENTE DEI FONDI DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO BANCARIO/FINANZIARIO**

**SEZIONE IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA****Recesso dal Contratto**

Il Cliente potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza spese di chiusura.

Il Mediatore avrà comunque diritto al corrispettivo previsto in caso di stipula del finanziamento, della garanzia o di altro prodotto bancario con le banche e/o intermediari finanziari e/o enti/soggetti terzi che prestano garanzie.

**Tempi per chiusura del rapporto**

1 giorno lavorativo.

**Reclami**

In caso di contestazione del rapporto di mediazione creditizia intrattenuto ai sensi del Contratto, il Cliente può presentare reclamo scritto al Mediatore, scrivendo a: Multiply S.p.A., Largo Rezzara n. 6 – 24122 Bergamo, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail reclami@multiplspa.it.

**LEGENDA**

**Mediatore Creditizio:** il termine indica colui che professionalmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale Cliente la al fine della concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.

**Supporto durevole:** indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

**Cliente:** qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o altri intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.

**Consumatore:** indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

**Locale aperto al pubblico:** il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Offerta fuori sede:** l'attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio.

**Finanziamento:** operazione di credito che il Cliente intende richiedere.

**Intermediari Finanziari:** soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nel nuovo albo Unico ex art. 106 TUB (D.Lgs 385/1993).

**Intermediari del Credito:** gli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi.

**OAM:** Organismo degli Agenti e Mediatori competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Intermediari del Credito previsti.

**Tecniche di comunicazione a distanza:** tecniche di contratto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del Mediatore Creditizio.

**Tasso annuo effettivo globale:** o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

**Costo totale del credito:** indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.

**Commissione:** compenso dovuto al mediatore creditizio commisurato all'affare procacciato.

**ISC:** è un indicatore sintetico di costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.

**Servizi accessori:** i servizi non strettamente connessi con il servizio principale, commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria